

dossier

XIX Legislatura

15 maggio 2024

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Edizione provvisoria

D.L. n. 39/2024 - A.S. n. 1092-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](#)

Dossier n. 270/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it - [@CD_finanze](#)

Progetti di legge n. 275/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura</i>).....	7
Articolo 1-bis (<i>Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici</i>)	12
Articolo 1-ter (<i>Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale</i>).....	16
Articolo 2 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis</i>).....	19
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente</i>).....	21
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali</i>)	23
Articolo 4-bis (<i>Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia</i>).....	28
Articolo 4-ter (<i>Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie</i>).....	33
Articolo 5 (<i>Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE</i>).....	35
Articolo 6 (<i>Misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0</i>).....	39
Articolo 7, commi 1-3 (<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio</i>).....	43
Articolo 7, comma 4 (<i>Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19</i>)	46
Articolo 7, comma 5 (<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari</i>).....	51
Articolo 7, commi 6 e 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale</i>)	53
Articolo 7, commi 7-bis e 7-ter (<i>Riversamento spontaneo crediti d'imposta</i>)	56
Articolo 7, comma 7-quater (<i>Differimento del termine di approvazione della TARI</i>)	59
Articolo 7-bis (<i>Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo</i>).....	60

Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria</i>).....	61
Articolo 9, commi 1 e 2 (<i>Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici</i>).....	65
Articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6 (<i>Assunzioni polizia locale presso comuni della Regione siciliana</i>).....	66
Articolo 9, comma 7 (<i>Misura del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi</i>).....	68
Articolo 9, comma 7-bis (<i>Programmi del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale</i>).....	70
Articolo 9-bis, commi 1-6 e 10-11 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	71
Articolo 9-bis, comma 7 (<i>Differimento plastic tax e sugar tax</i>).....	77
Articolo 9-bis, comma 8 (<i>Riduzioni aliquota agevolata interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica</i>).....	79
Articolo 9-bis, comma 9 (<i>Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi</i>).....	80
Articolo 9-ter (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	81
Articolo 10 (<i>Entrata in vigore</i>).....	83

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

L'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone **fine ad alcune eccezioni** previste dal medesimo decreto legge n.11, **qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.**

L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.

In particolare la norma, **lettera a)**, **sopprime il primo periodo del comma 3-bis** che prevedeva **la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni** per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, introdotta al comma 1 del medesimo articolo 2, qualora i beneficiari della detrazione risultassero essere:

- **istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera *c*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera *d*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020);
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera *d-bis*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La norma, ai fini di prevenzione di eventuali frodi, specifica inoltre che tali soggetti possono avvalersi dell'opzione sopra citata a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame.

Viene altresì modificato il comma 3-ter, sopprimendo il riferimento al secondo periodo del comma 3-bis posto che, a seguito delle modifiche introdotte, il citato comma 3-bis consta ora di un solo periodo.

La **lettera b)** introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3-ter.1 che prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4 quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024).

Nel testo originario del decreto la deroga era riferita altresì agli interventi previsti dal comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, riferimento soppresso in sede referente, si tratta degli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) e di cui al [decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La disposizione introduce, altresì, un **limite di spesa nell'applicazione della deroga** in esame. Si precisa, infatti, che la deroga trova applicazione nel **limite** di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il **Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e **gli Uffici Speciali per la ricostruzione**, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, **ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa**, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga (di cui al comma in commento), anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 è stato conferito al senatore Guido Castelli l'incarico di Commissario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La **lettera c)** abroga il comma *3-quater* che prevedeva **un'ulteriore deroga** all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. In particolare la norma stabiliva che **il divieto** di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura **non si applica** agli interventi **effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma *8-ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto **non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici** verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti **nei territori delle Marche**.

Il **comma 2** prevede alcune **delle deroghe** al divieto introdotto al comma 1. In particolare, la norma stabilisce che le sopra citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma *3-bis*, primo periodo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, **continuano ad applicarsi** alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'articolo 119, comma *13-ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) **risulti adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e **risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'articolo 119, comma *13-ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) **risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3** estende lo stesso regime transitorio introdotto dal **comma 2**, prevedendo che le disposizioni di cui al sopra citato articolo 2, comma *3-quater*,

in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge **sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi** (nel testo precedente alla modifica introdotta in sede referente, la condizione presupposta era la presentazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo).

Nel testo precedente alle modifiche introdotte in sede referente, veniva esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 2, comma 3-*quater*, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, per le spese previste per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici), effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, **si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Tali disposizioni prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di **superamento delle barriere architettoniche**, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

- a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le stesse disposizioni **continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto** in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
- b) **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Si ricorda che per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche esistono diverse tipologie di agevolazioni fiscali con aliquote di detrazione diverse:

- la detrazione Irpef del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per la ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-*bis* del Tuir (comma 1, lettera *e*));
- la detrazione del 75 per cento, introdotta dalla legge di bilancio 2022, prevista fino al 31 dicembre 2025;
- la detrazione del *Superbonus* prevista come intervento trainato.

Il **comma 5** stabilisce che, **per gli interventi** per i quali, a legislazione vigente, **opera la deroga al blocco** dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), primo periodo, e comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa **non operi più** nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), **non risulti sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per una dettagliata panoramica sulla cessione del credito si rinvia alla lettura del dossier: [Il superbonus edilizia al 110 per cento.](#)

Articolo 1-bis
(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l'adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.

Il **comma 1** prevede la costituzione di un **fondo**, per sostenere gli **interventi di riqualificazione** nei comuni colpiti da **eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, diversi dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame (il quale include gli eventi sismici occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016).

La relazione tecnica elenca gli eventi sismici compresi nella disciplina del presente comma, in particolare quelli occorsi in Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2012, nell'Isola di Ischia nel 2017, in Sicilia e in Molise nel 2018.

Il fondo è finalizzato a riconoscere contributi in favore di soggetti che sostengono spese:

- per gli **interventi di incremento dell'efficienza energetica**, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi, come previsto dall'art. 1-ter del decreto-legge 34/2020 (v. scheda *infra*);
- di **ristrutturazione edilizia** nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, previste dall'art. 4-ter del medesimo decreto-legge (v. scheda *infra*).

Il fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha una dotazione iniziale di **35 milioni di euro per l'anno 2025**.

Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, al riparto delle predette risorse tra i Commissari

straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni interessati.

Il **comma 2** disciplina il **procedimento per l'accesso al contributo**.

In particolare, viene previsto che i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo.

I contributi sono concessi dai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel limite delle risorse loro assegnate con il provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia, e fino a esaurimento delle stesse. Di tale concessione è data immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** dispone l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione. Tale decreto stabilisce:

- il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
- il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza;
- le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Il **comma 4** stabilisce che il contributo previsto al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto indicato agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Pertanto il contributo in commento:

- **non concorre** alla formazione del **reddito d'impresa**;
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile dell'IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al [decreto legislativo n. 446 del 1997](#);
- non rileva ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ([D.P.R. n. 917 del 1986](#));

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell'impresa sono imponibili.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all'articolo 3 non concorre a formare l'ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

• *Gli interventi previsti dal decreto-legge 34/2020*

L'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 34/2020 ha incrementato al **110%** (rispetto al 65% e al 50% disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) l'aliquota di **detrazione dall'Irpef o dall'Ires** spettante a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica**.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta riassuntivamente di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali

(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006.

Il comma 4 ha invece introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

La misura ha subito nel corso del tempo numerose proroghe e modificazioni. Da ultimo, con riferimento ai comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la legge di bilancio 2022 ha introdotto il comma 8-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge, **prorogando** la detrazione del 110% per tutte le spese sostenute sino **al 31 dicembre 2025**.

Articolo 1-ter

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale)

L'articolo 1-ter – inserito in sede referente – istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe¹, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore²; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale. Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente; la richiesta del contributo deve essere presentata all'ENEA³, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 3). Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie (comma 1). Il comma 5 esclude gli effetti fiscali negativi per l'ente che deriverebbero dal riconoscimento del contributo.

Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall'articolo 121, comma 2, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e successive modificazioni, il quale viene richiamato dal comma 1 del presente articolo 1-ter. Il suddetto articolo 121, comma 2, fa riferimento a interventi di: recupero del patrimonio

¹ Si ricorda che le organizzazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa alle misure fiscali previste dal citato codice del Terzo settore, di cui al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#). Riguardo alla correlata abrogazione della disciplina delle ONLUS (e della relativa anagrafe), cfr. l'articolo 102, comma 2, lettera a), e l'articolo 104, comma 2, del suddetto codice del Terzo settore.

² Riguardo a tale trasmigrazione, cfr. l'articolo 54 del citato codice del Terzo settore, e successive modificazioni, nonché il [D.M. 15 settembre 2020](#), come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 (per il testo di quest'ultimo, cfr. la seguente url: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-344-del-29072021.pdf>).

³ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ente di diritto pubblico).

edilizio⁴; efficienza energetica⁵; adozione di misure antisismiche⁶; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna⁷; installazione di impianti fotovoltaici⁸; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici⁹; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche¹⁰.

Il fondo di cui al presente **articolo 1-ter** viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**comma 1** citato).

Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**comma 2**) – soggetti appartenenti a una delle tipologie summenzionate, con riferimento, come detto, ai soli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie –.

Il suddetto decreto attuativo è emanato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**comma 4**). Il decreto attuativo definisce il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le altre modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio in caso di indebita fruizione.

Come accennato, la richiesta del contributo deve essere presentata all'ENEA (**comma 3**), in via telematica, secondo il modello standardizzato definito dal suddetto decreto ministeriale. L'ENEA, previa verifica della completezza delle documentazioni presentate, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo; il Ministero medesimo – dando immediata comunicazione delle risorse richieste, al fine del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze – autorizza la concessione del contributo, nel limite delle risorse summenzionate.

Ai sensi del **comma 5**, il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini dell'imposta

⁴ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

⁵ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del [D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90](#), e successive modificazioni, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁶ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento alle misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del citato D.L. n. 63 del 2013, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 119, comma 4, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

⁸ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁹ Di cui all'articolo 16-*ter* del citato D.L. n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 119, comma 8, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

¹⁰ Di cui all'articolo 119-*ter* del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

regionale sulle attività produttive; il medesimo contributo e la suddetta esclusione dal reddito non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi¹¹.

¹¹ Il suddetto **comma 5** prevede infatti che il contributo e la suddetta esclusione dello stesso dalla formazione del reddito non rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la **cessione dei crediti** o per lo **sconto in fattura**. La norma, inoltre, stabilisce che il **4 aprile è il termine ultimo** per inviare all'Agenzia delle Entrate **la sostituzione delle comunicazioni** relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Più nello specifico, la norma al **comma 1** prevede che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, **non si applicano più** in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Il richiamato articolo 2, comma 1, stabilisce che **la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa**, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Il **comma 2** indica il **termine** entro cui è **consentita la possibilità di avvalersi dell'invio della comunicazione di cessione del credito sostitutiva** di quella trasmessa nei termini.

In particolare, si stabilisce che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute

nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Sul punto si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E del 2023, ha prorogato al 4 aprile 2024 i termini ordinari di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Per una dettagliata panoramica sulla cessione del credito si rinvia alla lettura del dossier [Il superbonus edilizia al 110 per cento](#).

Articolo 3

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

L'**articolo 3**, al fine del monitoraggio della spesa, **introduce l'obbligo per alcuni contribuenti**, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, **di trasmettere una serie di dati** rispettivamente all'**ENEA** e al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche**.

L'**articolo 3, al comma 1**, prevede l'obbligo di trasmissione di alcune informazioni all'**ENEA** per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di acquisire le **informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa** relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'**ENEA** alla conclusione dei lavori (ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) **i soggetti di cui al successivo comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili** ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 **trasmettono all'ENEA** le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) **i dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- c) **l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) **le percentuali delle detrazioni** spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Il **comma 2** prevede altresì l'obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli **interventi antisismici** agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Nello specifico, la norma stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli **interventi antisismici** agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) **ai dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) **all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);

- c) **all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) **alle percentuali delle detrazioni** spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 3 individua la platea dei contribuenti** tenuti alla trasmissione sopra descritta ai commi 1 e 2.

La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato **la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici**, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 4** specifica che il **contenuto, le modalità e i termini** delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono **definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** indica le sanzioni previste per l'omessa trasmissione dei dati descritti ai commi 1 e 2.

La norma stabilisce che **l'omessa trasmissione** dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**.

In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali **la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, **ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici** è presentata **a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta **la decadenza dall'agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis** dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

L'articolo 4 dispone, al comma 1, la **sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati** in presenza di **iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell'articolo 4 dispone che, per i **contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni** (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.

Le modalità di pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi in materia edilizia sostenuti da agevolazioni fiscali, nonché gli adempimenti necessari per avvalersi dello sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti sono stati disciplinati nel tempo da diversi interventi normativi, nonché da circolari, provvedimenti e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate.

Nel dettaglio, l'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi ivi disciplinati. In deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. La norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, al netto delle norme recate dal provvedimento in esame) spese per gli interventi elencati precedentemente (ad eccezione del bonus mobili per il quale non è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma solo per la detrazione nella dichiarazione dei redditi) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Gli interventi edilizi che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* e 1-*ter* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-*ter* del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto legge n. 34 del 2020)

La disciplina dell'articolo 121, più volte modificata nel corso del tempo prevede la possibilità di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 è intervenuto sulla disciplina sopra citata, stabilendo che (a decorrere dal 17 febbraio 2023) tale facoltà non potesse più essere esercitata.

Il medesimo articolo ha introdotto tuttavia delle deroghe al divieto, che – ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame - non si applicavano, a specifiche condizioni, alla disciplina del superbonus e ad alcuni interventi non rientranti nel superbonus.

Per una panoramica più dettagliata della disciplina si rinvia al [dossier sulle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi](#) realizzato dal Servizio studi della Camera rinvia alla lettura del dossier. dei deputati.

Il **comma 1** introduce un nuovo comma 3-*bis* all'interno dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ai sensi della nuova norma, si prescrive che in presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché iscrizioni a ruolo o **carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti**, ivi compresi quelli per atti di **recupero**

di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte o di crediti inesistenti (emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) per **importi complessivamente superiori a euro 10.000**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o **per i quali** – come precisato in sede referente – sia **intervenuta decadenza dalla rateazione**, viene **sospesa l'utilizzabilità in compensazione con F24** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei **crediti d'imposta** per interventi edilizia che sono **cedibili** ai sensi del medesimo articolo 121 (vedi *supra*) presenti nella piattaforma telematica dell'Agenzia delle entrate..

La **sospensione** opera **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

In tale ipotesi, rimangono **fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito** - di cui al comma 3 dell'articolo 121 - e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame, cfr. *infra*.

Il comma 3 dell'articolo 121 dispone che i crediti di imposta cedibili siano utilizzati in compensazione mediante F24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruita; essi sono fruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Si affida il compito di definire le **modalità di attuazione** e la **decorrenza delle disposizioni** in esame a un **regolamento** del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Il **comma 2** modifica l'articolo 37, comma 49-*quinquies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Nella sua formulazione vigente esso stabilisce, in sintesi, che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24; tale disposizione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Con le modifiche proposte dall'articolo in esame si chiarisce che, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che stabilisce il principio generale per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione, per i **contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero**

(emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24** (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l'esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione.

In sintesi il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, **fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

In caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato. Come anticipato, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione.

Il comma 49-ter consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il **comma 3** dell'articolo 4 in esame chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 4-bis
*(Misure di razionalizzazione e coordinamento
delle agevolazioni fiscali in edilizia)*

L'**articolo 4-bis** introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste **vietano** ad alcuni soggetti qualificati di **compensare** i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con **contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della **detraibilità in 10 anni** delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, **le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto** in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. **superbonus** sono ripartite in **quattro quote annuali** di pari importo mentre quelle relative all'**eliminazione di barriere architettoniche** e alle **misure antisismiche in cinque quote annuali** di pari importo. Si prevede, altresì, che per **i soggetti qualificati** le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili **a partire dall'anno 2025** siano ripartite in **6 rate annuali di pari importo** (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).

Si **vieta**, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, **la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite** delle predette detrazioni.

Il **comma 1** stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione **non possono compensare** i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di **cessione del credito e di sconto in fattura** di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, **con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. Più nello specifico, si stabilisce che per alcune categorie di contribuenti **non è consentita la compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da: contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).

I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell'istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:

- le **banche**;
- gli **intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- le **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- le **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Si ricorda che la compensazione tributaria è l'istituto che riconosce al contribuente la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il citato articolo 17, in particolare, stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il **comma 2** prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si determina il **recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa** di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabilisce che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti viene irrogata, salva l'applicazione di disposizioni speciali, **la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato**.

Il **comma 3** chiarisce la decorrenza delle misure in commento, stabilendo che le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite **a partire dal 1° gennaio 2025**.

Il **comma 4** stabilisce **la detraibilità in 10 anni** delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili. Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:

- 119 (**superbonus ripartito in quattro quote annuali** di pari importo per la parte di spese sostenuta dal **1° gennaio 2022**) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'**eliminazione di barriere architettoniche** riconosciuta in **cinque quote annuali**) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per **interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali**), del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63.

Per una panoramica completa sulla disciplina delle varie agevolazioni fiscali previste nel settore edilizio, si consiglia la lettura del dossier: [Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi](#) realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 5** stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, **sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo** per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e **in cinque quote annuali di pari importo** per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (per approfondimenti vedi *supra*).

A tale proposito si ricorda che il richiamato comma 3, secondo periodo, prevede che i crediti d'imposta derivanti da cessione di un credito d'imposta o da un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo sono usufruiti **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Il **comma 6** introduce un nuovo comma 3-ter all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, che stabilisce per alcuni soggetti qualificati, **qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali** di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. Nella relazione tecnica si rileva che si tratta di una misura volta a censurare l'eventuale acquisito di crediti originati dalle misure superbonus ad un corrispettivo inferiore al valore attualizzato del credito oltre certe soglie.

In particolare, la norma dispone che per le **banche e gli intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) per le **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritte all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e per le **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) **le rate utilizzabili a partire dall'anno 2025** dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto legge 34 del 2020 e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (per approfondimenti vedi *supra*), alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, **sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo**, in luogo dell'originaria rateazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti **non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite**.

Si stabilisce, viceversa, che le disposizioni di cui ai periodi precedenti **non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni**, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.

Si segnala che, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, il sopra citato articolo 3, comma 3, considera come soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del comma in commento e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti **determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa** di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato).

Il **comma 7** precisa infine che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, **non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta** (articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) **in relazione alle rate residue non ancora fruite** delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Si tratta dei seguenti interventi:

a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

d) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020;

f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f-bis) **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020.

In relazione alle rate residue della detrazione, pertanto, si riconosce il loro utilizzo **solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall'Irpef**, non permettendo più la possibilità di avvalersi delle agevolazioni anche sotto forma credito d'imposta cedibile.

Articolo 4-ter

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie)

L'articolo 4-ter introduce in capo agli **enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione** alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'**eventuale inesistenza** degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il **comma 2** riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al **recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo**.

In particolare, il **comma 1** attribuisce ai **Comuni un potere di vigilanza e di controllo** con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.

A tal riguardo, ai fini di una compiuta ed esaustiva analisi dell'articolo 119 si rinvia al seguente [dossier](#).

Si ricorda inoltre che gli interventi edilizi previsti dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono i seguenti:

- a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- b) **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge, 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- f-bis) **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'articolo 119-ter del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.

Nello specifico, si prevede a carico degli stessi un **obbligo di segnalazione qualificata** alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate laddove, all'esito dell'attività di vigilanza e di controllo svolta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, vengano constatati **interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti**.

• *Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*

L'[articolo 27](#) del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 disciplina la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza dell'amministrazione comunale.

La disposizione ha il precipuo scopo di garantire, in prima istanza, la **prevenzione** e, eventualmente, la **repressione** degli abusi edilizi in caso di **realizzazione di opere non consentite** dalla normativa di riferimento.

Preposto alla predetta attività di vigilanza nel territorio del comune è il **dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale**, il quale, laddove accerti che l'inizio o l'esecuzione di opere non sia rispondente alle norme urbanistiche, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive stabilite dai titoli abitativi, è tenuto a disporre la **demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi**.

Come osserva la relazione tecnica, l'implementazione della sopracitata attività di vigilanza e di controllo delle agevolazioni da Superbonus, nonché degli altri bonus edilizi, da parte degli enti comunali mira ad accrescere l'**azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali**.

Il **comma 2** prevede l'applicazione, ai comuni che effettuano l'attività di segnalazione di cui al comma 1, delle norme concernenti la **partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo**.

Si prevede in particolare l'attribuzione a favore dei comuni di una **quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo**, nonché **delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo**, al fine di favorire la partecipazione degli stessi al contrasto all'evasione fiscale. Tale quota è riconosciuta nei limiti delle predette somme e a conclusione dell'intervento eseguito dal comune nell'ambito dell'attività di accertamento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'[articolo 1, comma 1](#), del decreto legge, 30 settembre 2005, n. 203 e dell'[articolo 2, comma 10, lettera b\)](#), del decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23 che ha elevato dal 33 al 50 per cento la misura della quota dei tributi statali recuperati riconosciuta ai comuni al ricorrere dei presupposti sopra descritti e che ha esteso l'attribuzione ai medesimi in via provvisoria anche di una quota pari al 50% delle somme riscosse a titolo non definitivo.

Si ricorda che negli anni tra il 2012 e il 2014 e tra il 2018 e il 2021 la quota riconosciuta ai comuni era stata elevata al 100% dall'articolo 1, comma 12-*bis* del decreto-legge n.138 del 2011 mentre la legge di stabilità 2015 aveva ridotto questa quota al 55% per gli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 5

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

L'**articolo 5 limita** la possibilità di **cedere** i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare **una sola cessione** e dispone la **responsabilità solidale** dei soggetti **cessionari** in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito **ricevuto**. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici **presidi antifrode** disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, - emanato in attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi previsto dalla legge delega per la riforma fiscale – **ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE)**, di cui all'articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.

In particolare, l'ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell'ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

L'incentivo spetta alle imprese il cui capitale proprio sia incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L'importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un'aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento. I commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno modificato l'ACE, stabilendo: nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa, che la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l'eccedenza relativa all'ACE; specifiche limitazioni all'utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE; per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza

che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l'incremento del capitale proprio.

Il comma 1080 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva disposto l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un'aliquota ridotta al 15 per cento per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

L'articolo 19 del decreto-legge Sostegni-*bis* (decreto-legge n. 73 del 2021) ha consentito di usufruire dell'ACE anche mediante credito di imposta, cedibile ad altri soggetti. Esso ha introdotto altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

Come anticipato *supra*, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023, nelle more dell'organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

L'articolo 5, al comma 1, modifica l'articolo 19, comma 6, del menzionato decreto-legge Sostegni-*bis* (n. 73 del 2021).

Nella sua previgente formulazione, esso disponeva che l'ACE, fruito mediante credito d'imposta – oltre a essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso - potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, nonché usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 viene esclusa la possibilità di ulteriori cessioni, dopo la prima, dell'incentivo ACE utilizzato sotto forma di credito di imposta.

Il comma 6, nella sua formulazione vigente, dispone altresì che i soggetti cessionari del credito ACE rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 il comma 6 viene integrato al fine di disporre che in presenza di concorso nella violazione, oltre

all'applicazione delle norme generali sul concorso nelle violazioni tributarie (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), ai fini del **recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.**

Si rammenta che il richiamato articolo 9, comma, 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Con riferimento alla disciplina delle sanzioni tributarie, si evidenzia che – al momento di redazione del presente lavoro – è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del parere, lo [schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio \(A.G. n. 144\)](#) emanato in attuazione della delega fiscale.

Le disposizioni in esame prevedono che alle **cessioni del credito d'imposta con cui si usufruisce dell'ACE** si applichi il **complesso di misure antifrode in tema di cessioni dei crediti di imposta** contenute nell'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In sintesi, il richiamato articolo 122-*bis* prevede che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Con una norma di chiusura (**comma 2**) si prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto **esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6

(Misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

L'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0.

In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Nel corso dell'esame in sede referente, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'articolo, è stata **modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0**, contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2024. Con le modifiche introdotte:

- si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025” - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
- viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da quotidiana a mensile;
- viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame pone **specifici adempimenti** in capo alle imprese che intendono **comma 1** usufruire:

- dei **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dei **crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica** di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di **innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0** e di transizione ecologica di cui ai

commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al [portale della documentazione parlamentare](#) e al sito del [Ministero delle imprese e del *Made in Italy*](#).

In questa sede si rammenta che i **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione – tra l'altro - che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e secondo l'annualità di riferimento.

La legge di bilancio 2020 (L. n. **160/2019, articolo 1, commi 198-206**), ha **introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015**, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta R&S è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 45 della legge n. 234/2021). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via **telematica**:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30 marzo 2024);
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.

Inoltre, la comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (29 marzo 2024).

Si dispone che tutte le predette comunicazioni siano effettuate sulla base del modello adottato con **decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico**.

Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito **decreto direttoriale** del Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunichi **mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo** necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità di stato, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **comma 3** specificamente prevede, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, che la **compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti** sia **subordinata alla comunicazione**, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il **comma 3-bis, che modifica la disciplina del cosiddetto piano Transizione 5.0**, contenuta nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

La richiamata disciplina, per cui si veda il relativo [dossier](#) di documentazione, in particolare prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

Le norme dispongono, tra l'altro, in ordine a:

- requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
- investimenti agevolabili;
- misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
- condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti;
- modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
- regime dei controlli;
- implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

Con una prima modifica si novella il comma 2, primo periodo dell'articolo 38, al fine di **specificare che gli investimenti agevolabili**, per essere ammessi al credito di imposta, **devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025** (in luogo dell'originale riferimento temporale di cui alla norma originaria, ossia "negli anni 2024 e 2025").

Novellando il successivo comma 10 si modifica, da quotidiana a **mensile**, la **cadenza delle comunicazioni** che il GSE deve inviare al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato comma, per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione trasmessa dalle imprese per l'accesso al beneficio, trasmette mensilmente – e non più quotidianamente - con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto dalla legge.

Viene poi aggiunto un periodo al richiamato comma 10, al fine di ricomprendere tra le **comunicazioni periodiche** dal GSE al Ministero delle imprese e del *made in Italy* quella **volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore**, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tale condizione vale sia per gli investimenti di cui al comma 4 dell'articolo 28, ovvero per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa (di cui alla legge di bilancio 2017), purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, sia per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo 38, ovvero gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tale ulteriore documentazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Infine, si ribadisce **che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.**

Le modifiche al comma 16 intendono specificare che il **GSE è tenuto ad effettuare le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate** - indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni – **solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.**

Articolo 7, commi 1-3
(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio)

L'articolo 7, commi 1-3, come modificato in sede referente, introduce una norma interpretativa volta a **disciplinare il diritto di contraddittorio** per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che le **disposizioni sul principio del contraddittorio** di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente ([legge n. 212 del 2000](#)), **non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024** e a quelli **preceduti da un invito** ai sensi del [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), emesso prima della medesima data.

Il menzionato articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente, introdotto dal [decreto legislativo n. 219 del 2023](#), disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contraddittorio, in base al comma 3, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Il comma 4, infine, stabilisce che l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Con riguardo al citato invito di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, si valuti l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si faccia riferimento (all'invito alla formulazione di osservazioni o a quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, ovvero all'invito a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo).

A tali atti, ai sensi del **comma 2**, si applica la **disciplina vigente prima del 30 aprile 2024**.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'articolo in esame ha natura di lettura interpretativa di ordine sistematico delle recenti novità normative finalizzata a precisare che il "diritto al contraddittorio" disciplinato dall'articolo 6-bis sopra richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Nella relazione illustrativa, infatti, il Governo parte dall'osservazione della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo. In particolare, gli articoli 5 e 5-ter del [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione. Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario. Il termine introdotto con l'articolo 6-bis, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (accertamento delle fattispecie abusive), l'articolo 6 del [decreto legislativo n. 156 del 2015](#) (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l'articolo 11 del [decreto legislativo n. 142 del 2018](#) (accertamento delle fattispecie ibride), l'articolo 167, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (accertamento in materia di società estere controllate). Pertanto, secondo il Governo, la previsione recata dall'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario. Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che "Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.". Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a

finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedurali già esistenti a legislazione vigente).

In base al **comma 3**, come modificato in sede referente, qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la **proroga dei termini di decadenza** prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).

Nella relazione tecnica, il Governo osserva che l'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica, ma anzi, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

Articolo 7, comma 4
(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)

Il **comma 4 dell'articolo 7** dispone un'**ulteriore estensione** dei **termini** per la **registrazione**, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato COVID-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.

Per effetto del comma in esame, i termini per la registrazione sono prorogati nel seguente modo:

- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 30 settembre 2024).

Più precisamente, la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del [D.L. n. 73/2022](#), il quale, col fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato COVID-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Specificamente, l'articolo 35 comma 1, proroga i termini di registrazione degli aiuti aventi le seguenti caratteristiche (cumulate):

- aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato, tra i quali **aiuti fiscali**) e 3.12 (aiuti sotto forma di **costi fissi non coperti**) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* e ss. mod. e int. «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19 (c.d. *Temporary framework COVID-19*) (così ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del citato DL n. 73/2022).

Si rammenta come i termini di registrazione in via ordinaria previsti dal D.M. n. 115/2017 (articolo 10, comma 1), per gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, siano quelli dell'**esercizio finanziario successivo** a quello della **presentazione della dichiarazione fiscale** in cui sono dichiarati (nel caso di aiuti fiscali) o all'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione (nel caso di forme di aiuto in via diretta).

L'articolo 63 del decreto-legge n. 34/2020 ha disposto che gli aiuti concessi in conformità al *Temporary framework* soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).

Posto tale obbligo anche per gli aiuti COVID-19, l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 (G.U. n.15 del 20 gennaio 2022), recante *Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework*, ha previsto che i **soggetti beneficiari degli aiuti** in questione (elencati dall'articolo 1 del medesimo D.M., in attuazione dell'articolo 1, commi 13-17 del D.L. n. 41/2021) presentino un'autodichiarazione all'**Agenzia delle entrate** (soggetto erogatore, in periodo COVID-19, anche dei contributi a fondo perduto autorizzati dalle norme indicate nell'articolo 1, comma 13 D.L. n. 41), nella quale attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del *Temporary Framework* COVID-19.

La **proroga** dei termini di registrazione degli aiuti contenuta nell'articolo 35, comma 1 del D.L. n. 73/2022 è stata **già oggetto di successivi interventi dilatori**. L'articolo 35, comma 1, aveva infatti inizialmente previsto che:

- i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022) al 31 dicembre 2022 fossero prorogati al 30 giugno 2023 (lettera *a*), dell'articolo 35, comma 1), mentre
- i termini con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 fossero prorogati al 31 dicembre 2023 (lettera *b*), dell'articolo 35, comma 1).

Successivamente – ad opera dell'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) – tali termini di registrazione sono stati ulteriormente prorogati, nonché implementati. In particolare, sono stati prorogati:

- al 30 settembre 2023, i termini di registrazione con scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 (lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 35, come prorogata dall'articolo 22, comma 2, lett. *a*) del D.L. n. 198/2022);
- al 31 marzo 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 35, come prorogata dall'articolo 22, comma 2, lett. *b*) del D.L. n. 198/2022);

- al 31 marzo 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (lettera *b-bis*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dall'articolo 22, comma 2, lett. *c*) del D.L. n. 198/2022);
- al 30 settembre 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (lettera *b-ter*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dall'articolo 22, comma 2, lett. *c*) del D.L. n. 198/2022).

La proroga dei termini di registrazione, come aggiornata dal provvedimento qui in esame, opera ora nel seguente modo:

- i termini con scadenza 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 35);
- i termini con scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b-bis*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dal D.L. n. 198/2022);
- i termini con scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b-ter*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dal D.L. n. 198/2022).

La **relazione illustrativa** afferma che l'esigenza di questa ulteriore dilazione dei termini si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli **aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024**. La relazione sottolinea che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti. Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022](#), emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del [DM 11 dicembre 2021](#). Allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione in un'unica data di scadenza (erroneamente indicata, nella relazione illustrativa, nel 31 dicembre 2024, mentre invece il testo della norma qui in esame reca il 30 novembre 2024).

Per un approfondimento si rinvia al tema dell'attività parlamentare "[Gli aiuti di Stato](#)".

Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 234/2012, integralmente sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b) della legge n. 115/2015 e modificato dall'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 244/2016 (L. n. 19/2017).

La finalità del Registro è quella di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dall'articolo 14 della legge n. 57/2011, che assume contestualmente la denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro costituisce quindi l'evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, la norma istitutiva dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE, soggetti o meno all'obbligo di notifica preventiva, dunque ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica e gli aiuti di importanza minore c.d. *de minimis*.

Gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

Il Registro include inoltre l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.

Il Registro degli aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato.

Sono esclusi solo gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell'acquacoltura e della pesca. Per questi aiuti operano i registri SIAN e SIPA, dei quali viene comunque assicurata l'interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all'interno di un sistema informativo integrato.

L'articolo 52 della legge n. 234/2012 pone inoltre in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti l'obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività; nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell'adempimento dell'obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro.

La norma istitutiva prevede anche l'obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica i tempi di conservazione (10 anni) e le modalità di accesso per le diverse tipologie di informazioni contenute nel Registro.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione dell'aiuto ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L'articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115. Con il successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche per il funzionamento del Registro.

Per il Registro nazionale aiuti vi è un apposito [sito istituzionale](#) che si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un'area pubblica (Sezione Trasparenza) e un'area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

L'[articolo 63 del D.L. n. 34/2020](#), convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020, ha disposto che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. *Temporary framework COVID-19*) e ss. mod. e int., soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA). I predetti aiuti sono dunque concessi in osservanza degli obblighi di registrazione previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN e SIPA.

L'[articolo 64](#) ha poi demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di modificare i registri, rispettivamente, Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) e per il settore agricolo SIAN e SIPA, per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

Articolo 7, comma 5
(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari)

L'articolo 7, comma 5, dispone che la **sanzione** da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico** in caso di **violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati** identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

Nel dettaglio, il **comma 5**, aggiungendo il comma 1-ter all'articolo 10 del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#), dispone che la **sanzione** prevista al comma 1 del medesimo articolo 10 si applica agli **operatori che violano gli obblighi di trasmissione** previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del [decreto-legge n. 124 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019. La sanzione di cui al periodo precedente è **applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati** e non si applica l'articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Il suddetto articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari) dispone al comma 1 che se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti dalla normativa vigente (articolo 32, primo comma, numero 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 51, secondo comma, numero 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

Ai sensi del citato articolo 22, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta sulle commissioni sui pagamenti elettronici attribuito ai sensi del medesimo articolo 22. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. La Banca d'Italia ha disciplinato le modalità di attuazione di tali disposizioni con provvedimento del 21 aprile 2020.

Pertanto, per effetto del comma in esame, la **sanzione da 2.000 a 20.000 euro si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti**

di pagamento elettronico in caso di **violazione degli obblighi di trasmissione telematica** dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.

In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Articolo 7, commi 6 e 7
(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale)

L'articolo 7, al comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, **non hanno perfezionato il ravvedimento speciale** riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione **versando le somme dovute** in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Nel dettaglio, il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del [decreto-legge n. 215 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, **proroga** dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il **termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale”** delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima **restano fermi i termini** previsti dal citato comma 12-*undecies*. Inoltre, **si posticipa dal 1° aprile 2024 al 1° giugno 2024 la decorrenza degli interessi** per ritardata iscrizione a ruolo al tasso del 4% annuo, di cui all'articolo 20 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il menzionato comma 12-*undecies*, infatti, prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali (ravvedimento speciale), si applicano, per quanto non diversamente previsto dal comma medesimo, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al comma medesimo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

• *Ravvedimento speciale*

I citati commi 174-178 della legge di bilancio 2023 hanno consentito - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non fossero state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (il cd. ravvedimento speciale).

I termini previsti per aderire all'agevolazione sono stati prorogati dall'articolo 19 del decreto-legge n. 340 del 2023; l'articolo 19 (comma 1, lettera b) ha permesso di versare le somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

L'articolo 21 del medesimo decreto-legge, anche recependo le indicazioni contenute nella Circolare n. 2/E del 2023 dell'Agenzia delle entrate in materia di tregua fiscale, ha reso una interpretazione autentica sull'applicazione del sopra citato comma 174, in materia di ravvedimento speciale, precisandone l'ambito applicativo.

In particolare al comma 1 è stato chiarito che:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Nella citata Circolare dell'Agenzia delle entrate si segnalava che in merito all'applicazione della disciplina in esame sono da ricomprendersi la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione mentre non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali;

- sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'applicazione del comma 176 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che stabilisce che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato):

- sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, ovvero l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In pratica, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario);
- sono regolarizzabili invece le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (previsti al fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Ai sensi del **comma 7**, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, **non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni (**ravvedimento speciale**) di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 (disciplina del ravvedimento speciale – si veda sopra), della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, **possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'**unica soluzione** e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un **importo pari a 5 delle 8 rate** previste dall'articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 (sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato) del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli **interessi** nella misura prevista all'articolo 20 (tasso del 4% annuo) del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge di bilancio 2023, cioè che la **cartella di pagamento deve essere notificata**, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Articolo 7, commi 7-bis e 7-ter
(Riversamento spontaneo crediti d'imposta)

Il **comma 7-bis** dell'articolo 7, inserito in **sede referente**, proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'**adesione** alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Il **comma 7-ter**, anch'esso inserito in sede referente, proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di **revoca** della medesima adesione.

In particolare, il **comma 7-bis, introdotto in sede referente**, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del [decreto-legge n. 146 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di **prorogare il termine per l'adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024**.

Il menzionato articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2021 stabilisce che i **soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta** di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 luglio 2024, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Si ricorda che i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 hanno introdotto una **procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** da parte di **soggetti che li hanno indebitamente utilizzati**. Il decreto-legge n. 145 del 2023 ha disposto il differimento il termine utile per inviare l'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate per avvalersi dell'agevolazione dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024 (nel testo originario il termine previsto era 30 giugno 2024).

La procedura è destinata ai soggetti che - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l'ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto

dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.

L'accesso alla procedura, secondo quanto prevede la normativa vigente di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della procedura è necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate che può essere effettuata entro il 30 novembre 2023. Il comma 9 della medesima disposizione prevedeva inoltre che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura fossero definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell'istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. In attuazione di tali disposizioni l'Agenzia delle entrate ha emanato i provvedimenti del 1° giugno e del 4 luglio 2022 che contengono [modello, istruzioni e specifiche tecniche](#) per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura. Il versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate poteva essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023. Il versamento poteva altresì essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale erano dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2023. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Il **comma 7-ter** interviene ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l'articolo 5, comma 1-*bis*, del [decreto-legge n. 145 del 2023](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di **prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca** dell'adesione alla medesima procedura.

Il menzionato **comma 1-bis** disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di **revoca della procedura di riversamento**. La norma, infatti, dispone che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento.

La norma prosegue, specificando che, anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo del sopra citato decreto legge n.146. Tale articolo, si ricorda, prevede che in deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta ([articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente \(legge 27 luglio 2000, n. 212\)](#)), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Articolo 7, comma 7-quater
(Differimento del termine di approvazione della TARI)

L'articolo 7, comma 7-quater, inserito in sede referente, prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma in esame **differisce al 30 giugno 2024** il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva.

Nell'operare tale differimento, il comma in esame dispone altresì che:

- restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
- sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si ricorda che il succitato comma 5-*quinquies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013¹²) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Il comma in questione dispone inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

¹² Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 7-bis
(Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

L'**articolo 7-bis**, inserito in **sede referente**, introduce una norma interpretativa volta a **escludere il principio del contraddittorio** per alcune tipologie di atti.

In particolare, il **comma 1**, specifica che l'articolo 6-bis, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente ([legge n. 212 del 2000](#)), e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli **atti recanti una pretesa impositiva**, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede **specifiche forme di interlocuzione** tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli **atti di recupero** conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Il **comma 2**, inoltre, specifica che l'articolo 6-bis, comma 2, del suddetto Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli **atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio** da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di **diniego di istanze di rimborso**, in funzione anche del relativo valore.

Come rammentato nella precedente scheda, il menzionato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal [decreto legislativo n. 219 del 2023](#), disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Si valuti l'opportunità di chiarire, esplicitandolo, il significato della locuzione "in funzione anche del relativo valore" con cui si chiude il comma 2.

Articolo 8 *(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)*

L'**articolo 8** reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. Il **comma 1** consente al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** di avvalersi dei servizi offerti da **SOGEI** per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.

Il **comma 2** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche **intese** con le regioni che abbiano fatto richiesta di **riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale** relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il **pagamento del 90 per cento** del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** dispone l'incremento del **fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate** (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.

Il **comma 1** propone l'introduzione di un nuovo comma *2-quinquies* all'[articolo 51](#) del decreto-legge n. 124 del 2019 (come convertito dalla legge n. 157 del 2019). Tale comma aggiuntivo stabilisce che il **Consiglio di presidenza della magistratura tributaria** possa avvalersi dei servizi offerti da **SOGEI S.p.A.** (Società Generale d'Informatica, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) per assicurare **la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria**. La disposizione richiama esplicitamente gli obiettivi generali posti dal comma 1 del medesimo articolo 51 qui novellato.

L'articolo 51 stabilisce che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, ad una pluralità di soggetti pubblici ivi elencati (Presidenza del Consiglio, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR nonché alla società pagoPA per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni).

La disposizione è finalizzata a:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali in ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si ricorda, in breve, che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, a seguito della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'art. 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale prevalente - corrispondente almeno all'80% del fatturato - la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali. La SOGEI, può, inoltre, svolgere ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Per approfondimenti, si rinvia alle schede sull'art. 51 del citato DL n. 124 del 2019 contenute nel [dossier di documentazione](#) sul relativo disegno di legge di conversione (A.S. n. 1638, ultima lettura parlamentare).

Per quanto concerne il [Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria](#), si rammenta qui solamente che tale organo adotta tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributarie. Le sue attribuzioni sono elencate nell'art. 24, comma 1, del [decreto legislativo n. 545 del 1992](#).

Il **comma 2** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, insieme all'Agenzia delle entrate, possa concludere apposite **intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di accreditamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale** relativa ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi di cui al [decreto legislativo n. 68 del 2011](#). Si tratta, in particolare, dell'IRAP e delle addizionali IRPEF. Tali convenzioni con le regioni prevedono il **pagamento da parte dello Stato del 90 per cento del capitale dovuto alla regione interessata, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali**. Ai fini della stipula dell'intesa in parola è richiesto il previo **parere dell'Avvocatura dello Stato**.

La norma in esame fa riferimento al riversamento diretto alle regioni del gettito derivante dalle attività di recupero fiscale, previsto dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), al comma 1 stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito dalla legge n. 126 del 2020) autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze - in caso in cui una sentenza di primo grado avesse accertato il diritto di una regione al riversamento diretto ai sensi del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 - a stipulare un'intesa con la regione interessata, per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da attribuire in due rate. Per il raggiungimento di tale intesa era posto il limite temporale perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 104. Benché la norma fosse stata formulata in termini generali e astratti, essa era indirizzata a sanare il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato e deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti, con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza accertava la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Lo Stato a sua volta aveva presentato ricorso in appello innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale e il giudizio, che risultava pendente al momento della pubblicazione del decreto-legge n. 104. Il ricorso è stato successivamente dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito del raggiungimento dell'intesa transattiva con la regione Campania. Tale vicenda è peraltro richiamata nella sentenza della Corte dei conti (Sez. Seconda Centrale Appello [391/2021](#)) che ha chiarito, tra l'altro, come l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 si configuri quale "posizione regolatoria completa, non bisognevole di ulteriori apporti regolatori". Inoltre, prosegue la Corte, la provvista finanziaria derivante dall'attività di recupero dalla lotta all'evasione dovrebbe entrare nella piena disponibilità della regione beneficiaria, "senza rigidità rinvenienti da particolari vincoli di destinazione". In virtù di tale ricostruzione, la Corte dei conti, nella sentenza in parola, ha chiarito che il mancato versamento diretto (alla regione Basilicata) delle somme derivanti dall'attività di controllo su IRAP e addizionali regionali IRPEF ed il versamento di somma compensativa sul conto di tesoreria destinato alla spesa sanitaria - che è finanziata con altre risorse - costituisce un pregiudizio per la regione, poiché applica un vincolo di destinazione che non è, come detto, riferibile alle entrate da recupero dell'evasione fiscale.

Il comma 3 dispone un incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

L'incremento previsto è pari, **per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 38 milioni per l'Agenzia delle entrate e a 13 milioni per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.** Tale incremento è disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Il **comma 3** in esame autorizza, inoltre, la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 62, comma 1, della legge delega n. 209 del 2023).

Le due Agenzie (delle entrate e delle dogane e monopoli) provvedono quindi a versare all'entrata del bilancio le corrispondenti somme (rispettivamente pari, come detto, a 38 milioni e a 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a valere sulle somme accantonate nei propri bilanci e destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. *supra*). L'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in parola è pertanto a carico del bilancio delle medesime Agenzie.

Si rammenta che il testo unico del pubblico impiego ([decreto legislativo n. 165 del 2001](#)), all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, dispone circa le modalità di utilizzo delle risorse, previste dall'articolo 45, comma 3-*bis* del medesimo testo unico, destinate a premiare il merito e il miglioramento della *performance* dei dipendenti - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli stanziamenti dei fondi risorse decentrate sono suddivisi in una parte stabile ed una parte variabile. Quest'ultima può essere incrementata con risorse rinvenienti, ad esempio, da specifiche disposizioni di legge.

La **finalità** dichiarata della norma è quella garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa delle Agenzie fiscali in relazione agli impegni derivanti dalla riforma fiscale nell'ambito del PNRR e dalla legge delega [n. 111 del 2023](#).

Si rammenta che nel quadro delineato dal PNRR, la riforma fiscale è una riforma di accompagnamento: essa è considerata parte integrante della ripresa da innescare anche grazie alle risorse europee, ma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa un'erogazione di risorse. Per approfondimenti, cfr. il temaweb sulla [riforma fiscale](#).

Articolo 9, commi 1 e 2
(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici)

L'articolo 9, comma 1 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023.

Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

In particolare il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi da realizzare nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 una quota pari a 66 milioni di euro.

Si tratta dei territori per in quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

Il **comma 2**, invece, abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016.

L'intervento normativo ha l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6
(Assunzioni polizia locale presso comuni della Regione siciliana)

Il **comma 3** dell'**articolo 9** del decreto legge in conversione prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. I successivi **commi 4 e 5** prevedono, rispettivamente, che le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Il **comma 6** prevede la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 3** dell'**articolo 9** del decreto legge in conversione prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana¹³, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato¹⁴, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis¹⁵, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30¹⁶ e 34¹⁷ del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

¹³ Si tratta dei comuni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

¹⁴ Si vedano per la relativa disciplina, in particolare, gli articoli 261, 262, 263, 264 e 265 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

¹⁵ Il comma citato prevede che *“fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta”*.

¹⁶ Il citato articolo 30 prevede tra l'altro che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità tra amministrazioni disciplinate dal medesimo articolo 30.

¹⁷ Il citato articolo 34 ha ad oggetto la gestione del personale collocato in disponibilità e, tra l'altro, prevede che l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al **comma 3** sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557¹⁸, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2¹⁹, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone, quindi, che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Infine il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

¹⁸ Il comma citato prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. “.

¹⁹ Il comma citato stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il medesimo comma prevede poi le modalità procedurali per la determinazione dei valori soglia e delle relative fasce demografiche.

Articolo 9, comma 7
(Misura del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi)

Il **comma 7** dell'**articolo 9** riduce la misura del **contributo annuale** per l'iscrizione facoltativa al **Servizio sanitario nazionale (SSN)** da parte dei **ministri di culto stranieri** (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) **titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi**²⁰. L'importo viene rideterminato pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

La misura del suddetto contributo annuo a cui fa riferimento il **comma 7** in esame è, come accennato, quella prevista – ai sensi dell'articolo 34, commi da 4 a 6-*bis*, del [testo unico](#) delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni²¹ – per l'iscrizione facoltativa al SSN da parte degli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Tale importo è pari a 700 euro annui, in base alla novella operata dall'articolo 1, comma 240, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), che ha elevato il precedente importo di 149,77 euro. La determinazione del contributo in base a tale importo forfettario è consentita soltanto qualora gli studenti summenzionati non abbiano redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani e qualora non abbiano familiari a carico soggiornanti in Italia. **Tali condizioni non sono poste** dal presente **comma 7** per i ministri di culto in esame. Si ricorda che per questi ultimi, prima dell'intervento di cui al suddetto **comma 7**, il contributo era determinato secondo la disciplina generale per l'iscrizione facoltativa al SSN per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi)²² – iscrizione facoltativa posta come alternativa all'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa²³ –.

In base a tale disciplina generale²⁴, la misura del contributo è determinata in base ad aliquote individuate con decreto ministeriale²⁵ ed applicate sul reddito complessivo conseguito, nell'anno precedente a quello di riferimento, in Italia e

²⁰ Tale categoria di permesso di soggiorno, relativa ai ministri di culto, è prevista dall'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (testo unico di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)).

²¹ Riguardo agli estremi del suddetto testo unico, cfr. *supra*, in nota.

²² Tale disciplina generale trova applicazione anche per gli studenti che non rientrano nelle condizioni summenzionate.

²³ Cfr. il comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

²⁴ Cfr. i citati commi da 3 a 6-*bis* dell'articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

²⁵ Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

all'estero, e la medesima misura non può essere inferiore ad un limite annuo, stabilito dalla disciplina di rango legislativo²⁶; quest'ultimo limite è stato elevato da 387,34 euro a 2.000 euro, in base alla suddetta novella operata dall'articolo 1, comma 240, della L. n. 213 del 2023²⁷.

Il **comma 7** in esame fa riferimento alla circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. La rideterminazione dell'importo del contributo di cui al **comma 7** presenta in ogni caso un carattere permanente.

²⁶ In particolare, il contributo (fermo restando il limite minimo) si calcola mediante l'applicazione: di un'aliquota pari al 7,5 per cento fino ad una quota di reddito pari a 20.658,28 euro; di un'aliquota pari al 4 per cento sulla quota di reddito eccedente la suddetta soglia e fino al limite di 51.645,69 euro (sulla quota di reddito ulteriore non si applica alcuna aliquota).

²⁷ Per un'altra fattispecie di importo, specifico e forfettario, cfr. il comma 4, lettera *b*), e il comma 5 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda che il successivo comma *6-bis* di tale articolo prevede che, con decreti annui del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere adeguati tutti i valori assoluti in oggetto.

Articolo 9, comma 7-bis
(Programmi del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale)

Il comma 7-bis dell'articolo 9, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti "Industria, Tecnologia e Digitale", con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo. Le medesime risorse sono altresì destinate ad assicurare al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) le risorse necessarie in vista della riunione conclusiva del G7 in tale ambito.

La disposizione richiama la [dichiarazione adottata dai Ministri del G7 il 15 marzo 2024](#).

All'onere derivante dal comma in esame, pari 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025, si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT (esposto in Tabella A della legge di bilancio).

La richiamata **dichiarazione** su Industria, Tecnologia e Digitale prevede, in primo luogo, l'impegno dei ministri del Gruppo dei 7 ([G7](#)) a **promuovere l'innovazione** e a tradurre la trasformazione digitale in benefici concreti per i cittadini, rispettando allo stesso tempo lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Il programma prevede che il G7 sia di **supporto per economie basate sul mercato e la cooperazione internazionale**, per favorire la prosperità, la stabilità e la sicurezza, riconoscendo l'importanza dei mercati digitali globali dinamici per la concorrenza e l'innovazione.

La dichiarazione riconosce le opportunità significative offerte dalle tecnologie digitali, inclusa l'**intelligenza artificiale**, nella consapevolezza delle sfide e dei rischi associati, come la protezione dei dati personali e la diffusione di discorsi d'odio e disinformazione. Riafferma inoltre l'importanza della **cooperazione internazionale** e del dialogo aperto con i paesi in via di sviluppo per identificare soluzioni alle sfide comuni e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Articolo 9-bis, commi 1-6 e 10-11
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 9-bis**, introdotto in **sede referente** incrementa: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (**comma 1**); il Fondo per le emergenze nazionali (**comma 2**); il Fondo nazionale per il servizio civile (**comma 3**); il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (**comma 4**); il Fondo per interventi strutturali di politica economica (**comma 5**); le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (**comma 6**). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità

Il **comma 10** reca la **quantificazione e la copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione di talune disposizioni del presente decreto-legge.

Il **comma 11** destina al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'**articolo 4-ter**, anch'esso introdotto in **sede referente**.

L'**articolo 9-bis, comma 1, incrementa**, per le annualità **dal 2026 al 2028 e dal 2035 al 2043**, l'autorizzazione di spesa per il contributo pluriennale in conto impianti al **Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale**, di cui all'articolo 1, comma 86, della [legge n. 266 del 2005](#) (legge finanziaria per il 2006).

Autorizza, altresì, la **spesa di 100 milioni per il 2026 e di 100,4 milioni per il 2027** in favore delle attività di **manutenzione ordinaria compiute da Ferrovie dello Stato Spa**.

Nello specifico, il comma in esame stabilisce che la suddetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 sia incrementata di:

- 140,8 milioni per l'anno 2026,
- 1.604 milioni per l'anno 2027,
- 1.481,2 milioni per l'anno 2028,
- 519,8 milioni per l'anno 2035,
- 1.059,2 milioni per l'anno 2036,
- 617 milioni per l'anno 2037,
- 602,4 milioni per l'anno 2038,
- 437,6 milioni per l'anno 2039,
- 334,6 milioni per l'anno 2040,
- 231,7 milioni per l'anno 2041,
- 128,7 milioni per l'anno 2042,
- 25,7 milioni per l'anno 2043.

Si segnala che, in sede di copertura di oneri derivanti da disposizioni del provvedimento in esame, il **comma 10** dispone una **riduzione** delle risorse per il medesimo contributo a Ferrovie dello Stato (v. *infra*).

Il **comma 2 incrementa il Fondo per le emergenze nazionali** (art. 44, co. 1, del [decreto legislativo n. 1 del 2018](#) recante il “Codice della protezione civile”) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Si rammenta che l’art. 44, co. 1, del Codice di protezione civile, prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare eventi calamitosi con mezzi e poteri straordinari, per periodi di tempo limitati e predefiniti, e per le quali il Consiglio dei ministri abbia dichiarato lo stato di emergenza.

Il **comma 3 incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile** (art. 19, co. 1, della [legge n. 230 del 1998](#), recante le norme in materia di obiezione di coscienza) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 4** attribuisce 100 milioni per il 2025 al **Fondo per l'attuazione della delega fiscale** (art. 62, co. 1, del [decreto legislativo n. 209 del 2023](#)).

Si segnala che l’**articolo 8, comma 3**, del presente decreto-legge dispone una riduzione (pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) del medesimo fondo, a copertura degli oneri ivi previsti (cfr. la relativa scheda nel presente *dossier*).

Il **comma 5** dispone l’incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE** (art. 10, co. 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito dalla legge n. 307 del 2004) di euro:

- 142,6 milioni per l'anno 2025,
- 198,6 milioni per l'anno 2026,
- 48,4 milioni per l'anno 2027,
- 97,8 milioni per l'anno 2028.

Si segnala che, in sede di copertura complessiva degli oneri del provvedimento in esame, il **comma 10** dispone una **riduzione** delle risorse del FISPE (v. *infra*).

Il FISPE è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il **comma 6** destina di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di incrementare all'**Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili**.

Per un inquadramento di carattere generale, cfr. la pagina sull’[attività delle Agenzie fiscali riguardanti gli immobili](#) pubblici sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Per i **commi da 7 a 9**, cfr. le relative schede nel presente *dossier*.

Il comma 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4, e dal presente articolo 9-bis, commi da 1 a 7.

Tali oneri sono determinati in euro:

- 212 milioni per l'anno 2024,
- 1.068,6 milioni per l'anno 2025,
- 1.058,4 milioni per l'anno 2026,
- 1.892,35 milioni per l'anno 2027,
- 1.618,2 milioni per l'anno 2028,
- 902,5 milioni per l'anno 2029,
- 2.131,1 milioni per l'anno 2030,
- 1.254,9 milioni per l'anno 2031,
- 1.242,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034,
- 634,6 milioni per l'anno 2035,
- 1.059,2 milioni per l'anno 2036,
- 617 milioni per l'anno 2037,
- 602,4 milioni per l'anno 2038,
- 437,6 milioni per l'anno 2039,
- 334,6 milioni per l'anno 2040,
- 231,7 milioni per l'anno 2041,
- 128,7 milioni per l'anno 2042,
- 25,7 milioni per l'anno 2043
- 61,8 milioni per l'anno 2044.

A tali oneri si provvede:

a) con l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli **articoli 4-bis, comma 4** e dai **commi 7 e 8** del presente **articolo 9-bis**, quanto a:

1. 1.068,6 milioni per l'anno 2025,
2. 1.058,6 milioni per l'anno 2026,
3. 1.893 milioni per l'anno 2027,
4. 1.618,8 milioni per l'anno 2028,
5. 213,6 milioni per l'anno 2029,
6. 283,2 milioni per l'anno 2030,
7. 386,1 milioni per l'anno 2031,
8. 489,1 milioni per l'anno 2032,
9. 592,1 milioni per l'anno 2033,
10. 695 milioni per l'anno 2034,
11. 634,6 milioni per l'anno 2035,
12. 1.059,2 milioni per l'anno 2036,

3. dell'articolo 1, comma 14, della [legge n. 160 del 2019](#) (ulteriore fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali)³⁰, per euro 400 milioni;
- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa per il finanziamento dei **fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo** (di cui all'art. 74, co. 1, della [legge n. 388 del 2000](#));
- g) mediante **riduzione del FISPE** (v. sopra) quanto a:
1. 89 milioni per l'anno 2024
 2. 61,8 milioni per l'anno 2044.
- h) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello **stanziamento del fondo speciale di parte corrente**, utilizzando parzialmente gli **accantonamenti per il medesimo anno 2024** (esposti in Tabella A della legge di bilancio per il triennio 2024-2026) relativi ai seguenti ministeri:
1. Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro
 2. Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro;
 3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro;
 4. Ministero della giustizia per 5.893 euro;
 5. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro;
 6. Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro;
 7. Ministero dell'interno per 9.324 euro;
 8. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro;
 9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro;
 10. Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro;
 11. Ministero della difesa per 1.015.944 euro;
 12. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro;
 13. Ministero della cultura per 2.418.258 euro;
 14. Ministero della salute per 17.218 euro;
 15. Ministero del turismo per 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del **fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese**, da istituire nello stato di previsione MIMIT (art. 14, comma 19, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), convertito, dalla legge n. 111 del 2011).
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del **fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro**

³⁰ Con riferimento alle finalità indicate dal [DPCM 23 dicembre 2020](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021.

concesse in virtù di vari interventi normativi (articolo 1-*quater* del [decreto-legge n. 137 del 2020](#), come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (v. sopra, lett. *f*)).

Il **comma 11** prevede che una quota delle **maggiori entrate** derivanti dall'**articolo 4-bis, comma 4**, del presente decreto-legge (per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026) resta acquisita all'erario, ai fini del miglioramento degli **andamenti tendenziali di finanza pubblica**, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla **NADEF 2023**.

Articolo 9-bis, comma 7
(Differimento plastic tax e sugar tax)

L'**articolo 9-bis, comma 7**, introdotto in **sede referente**, posticipa al **1° luglio 2026** la **decorrenza** dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e al **1° luglio 2025** la decorrenza della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

In particolare il **comma 7** in esame, **introdotto in sede referente**, apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)):

- a) **posticipa al 1° luglio 2026** (in luogo del 1° luglio 2024) l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. *plastic tax* (**lettera a**)).

I **commi 634-658** della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l'**imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)** che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell'imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

Sul [sito dell'ADM](#) sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, **comma 652**, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° luglio 2024 dall'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge di bilancio 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)).

La norma in commento **posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° luglio 2026**, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

- b) **posticipa altresì al 1° luglio 2025** (in luogo del 1° luglio 2024) l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. *sugar tax* (**lettera b**)).

I **commi 661-676** della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)) prevedono l'**istituzione e disciplinano** l'applicazione di un'**imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

La decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, **comma 676**, della legge di bilancio 2020, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il [D.M. 12 maggio 2021](#)). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° luglio 2024 dall'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge di bilancio 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)).

La norma in commento **posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° luglio 2025**, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.

Articolo 9-bis, comma 8
***(Riduzioni aliquota agevolata interventi recupero edilizio e
riqualificazione energetica)***

L'articolo 9-bis, comma 8, riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

Il comma in esame, introdotto in sede referente, aggiunge il comma 3-ter all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#), stabilendo che per le **spese agevolate** ai sensi del medesimo articolo 16-bis **sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033**, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, **l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.**

L'articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi.

Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Articolo 9-bis, comma 9
(Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

L'articolo 9-bis, comma 9, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione in sede referente, precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale riguardo si ricorda che il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio sopra citata aveva previsto, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, l'istituzione di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.

Articolo 9-ter **(Clausola di salvaguardia)**

L'**articolo 9-ter, introdotto in sede referente**, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo in esame, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, stabilisce quindi che le disposizioni della legge di bilancio 2024 non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)³¹. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "*allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome*"³².

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "*riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola

³¹ In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023.

³² Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 2015 e n. 77 del 2015.

di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti"*, le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti *"per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*.

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

L'**articolo 10** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 marzo 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.